

Lombardia

Delib.G.R. 27-1-2009 n. 8/8905

Modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 – Integrazione dell'allegato A alla Delib.G.R. n. 8/5054/2007.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 febbraio 2009, n. 6.

Delib.G.R. 27 gennaio 2009, n. 8/8905 ⁽¹⁾.

Modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 – Integrazione dell'allegato A alla Delib.G.R. n. 8/5054/2007 .

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 febbraio 2009, n. 6.

La Giunta regionale

Visto il *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114* «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 26 comma 2 concernente il divieto all'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni;

Vista la *L.R. 23 luglio 1999, n. 14* ed in particolare l'art. 3 come modificato dalla *L.R. n. 15/2002* che prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale approvi gli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale, a seguito dell'approvazione del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale da parte del Consiglio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede l'obiettivo specifico 3.8.1 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive» il quale, a sua volta, prevede, quale obiettivo operativo 3.8.1.3 «Adeguamento al Titolo V e semplificazione amministrativa in tema di commercio»;

Visto il Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 approvato con *Delib.C.R. n. VIII/215 del 2 ottobre 2006* e gli Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con *Delib.C.R. n. VIII/352 del 13 marzo 2007*, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 ed in particolare il paragrafo 6.4 che prevede in capo alla Giunta regionale la possibilità di individuare i casi in cui è consentito l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e al dettaglio di cui all'art. 26 comma 2 del *D.Lgs. 114/98*;

Vista la *Delib.G.R. n. 8/5054 del 4 luglio 2007* avente ad oggetto «Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008» e il relativo allegato A ed in particolare il paragrafo 7.2 che stabilisce i casi in cui è consentito l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e al dettaglio di cui all'art. 26 comma 2 del *D.Lgs. 114/98*;

Dato atto che, per mero errore materiale, all'elencazione di cui al paragrafo 7.2, comma 1 del citato allegato A è stato omesso il prodotto «legnami», presente, invece, nei corrispondenti elenchi di cui all'art. 1 della legge 426/71 e all'art. 40 del Reg. 3/2000;

Dato atto che:

– l'esercizio del commercio all'ingrosso non è soggetto a limiti dimensionali ed autorizzativi salvo il possesso, da parte degli operatori, dei requisiti di cui all'*art. 5 del D.Lgs. 114/98*;

– l'esercizio del commercio al dettaglio qualora svolto in sede fissa è soggetto ai limiti dimensionali ed autorizzativi di cui agli *artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 114/98*;

– per la vendita al dettaglio di merci ingombranti, non facilmente amovibili e a consegna differita di cui al paragrafo 2 comma 5 della Delib.G.R. n. 8/5054/2007, per le loro caratteristiche e per la scarsa attrattività, le superfici di vendita, ai fini autorizzatori, sono computate in misura inferiore rispetto a quelle effettivamente utilizzate;

– l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e al dettaglio nei casi di cui al paragrafo 7.2 della Delib.G.R. n. 8/5054/2007 al momento è sfornito di disciplina e la relativa regolazione è effettuata dai Comuni interessati sulla base dell'interpretazione delle norme esistenti con un'applicazione non uniforme sul territorio regionale;

Dato atto, inoltre, che molti prodotti posti in vendita in locali in cui è esercitato congiuntamente il commercio all'ingrosso e al dettaglio necessitano, come per le merci ingombranti di cui al paragrafo 2 comma 5 della Delib.G.R. n. 8/5054/2007, l'utilizzo di elevate superfici di vendita a fronte di una capacità attrattiva di flussi contenuta;

Rilevata la necessità di addivenire ad una regolamentazione di questa particolare modalità di effettuazione del commercio all'ingrosso e al dettaglio che consenta un'applicazione uniforme sul territorio regionale, considerando una superficie di vendita da autorizzarsi, ai sensi della normativa sul dettaglio, pari alla metà di quella effettivamente utilizzata;

Visto che, al fine di garantire una piena attuazione con gli indirizzi di cui al paragrafo 6.4 del Programma Triennale, anche per l'indirizzo dell'attività degli Enti Locali coinvolti, si ritiene opportuno integrare le Modalità applicative come di seguito:

1) All'elenco del comma 1 del paragrafo 7.2 è aggiunta la seguente lettera:

l) legnami

2) Dopo il comma 1 del paragrafo 7.2 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. La superficie di vendita degli esercizi che, nello stesso locale, effettuano la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata nella misura di 1/2 della superficie lorda di pavimentazione complessivamente utilizzata. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle di cui al comma 1, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli *artt. 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114* per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'*art. 22 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114*.

1-ter. Per gli aspetti urbanistici, agli esercizi di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni del paragrafo 2, comma 5, secondo capoverso; Dato atto che, ai sensi del succitato paragrafo 6.4 del Programma Triennale, la presente integrazione è stata trasmessa alla Commissione consiliare competente per l'acquisizione del relativo parere;

Preso atto del parere reso dalla Commissione consiliare competente nella seduta del 22 gennaio 2009;

Ritenuto opportuno recepire le osservazioni esplicitate nel suddetto parere;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare l'integrazione al paragrafo 7.2 delle Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008, modificato secondo le indicazioni del parere consiliare sopra citato, come di seguito:

1) All'elenco del comma 1 del paragrafo 7.2 è aggiunta la seguente lettera:

l) legnami.

2) Dopo il comma 1 del paragrafo 7.2 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La superficie di vendita degli esercizi che, nello stesso locale, effettuano la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata nella misura di 1/2 della superficie lorda di pavimentazione complessivamente utilizzata. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle di cui al comma 1, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli *artt. 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114* per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'*art. 22 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114*.

1-ter. Per gli aspetti urbanistici, agli esercizi di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni del paragrafo 2, comma 5, secondo capoverso.»;

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.